

Allegato A - Piano di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina africana (PSA) in Regione Lombardia

Premessa

La strategia regionale delineata nel “Piano di gestione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) in regione Lombardia” prevede una serie di azioni mirate sia alla gestione della specie cinghiale che alla sorveglianza e controllo degli allevamenti suini, nelle zone sottoposte a restrizione per PSA e anche nei territori indenni da questa malattia.

In linea con il mandato del Commissario Straordinario, sono anche state definite ed individuate le aree del territorio regionale (cd *distretti suinicoli*, Allegato 1) dove, per l'importanza numerica ed economica del comparto suinicolo, le politiche faunistiche devono tendere al depopolamento totale della popolazione di cinghiali; a tal proposito, si allega specifico documento predisposto con il supporto tecnico scientifico di IZSLER/OEVR.

È importante sottolineare che le azioni relative alla gestione delle eventuali positività a PSA negli allevamenti suini sono già specificatamente previste nei regolamenti comunitari di settore, e quindi non vengono trattate nel presente documento.

Nelle **zone soggette a restrizione per la PSA**, le azioni strategiche devono includere:

- Ricerca attiva delle carcasse di cinghiale morti e monitoraggio epidemiologico di tale specie per valutare la distribuzione del virus e l'andamento dell'epidemia;
- Riduzione della densità della popolazione di cinghiali attraverso abbattimenti mirati;
- Definizione delle stime di densità dei cinghiali;
- Rafforzamento delle misure di biosicurezza e sorveglianza sanitaria continua negli allevamenti suini;
- Implementazione di pratiche canalizzate per l'allevamento, la macellazione e la trasformazione dei suini, in linea con i regolamenti comunitari.

Queste attività hanno l'obiettivo non solo di ridurre il rischio di diffusione del virus e il numero di soggetti sensibili alla malattia nelle zone endemiche, ma anche di prevenire l'introduzione del virus nella filiera suinicola domestica.

Nei **territori indenni dalla PSA**, la strategia deve contemplare:

- una attività di sorveglianza passiva strutturata nei selvatici e nei suini allevati;
- una puntuale applicazione e verifica delle misure di biosicurezza negli allevamenti suinicoli;
- una politica faunistica di massima riduzione della densità della specie cinghiale, anche in considerazione delle considerazioni contenute nel documento “Distretti suinicoli”.

Particolare attenzione è stata riposta, in tutto il territorio regionale, alle attività di formazione ed informazione del personale coinvolto nella gestione della malattia sia in ordine agli aspetti prettamente sanitari che di gestione faunistica, coinvolgendo quindi non solo i DV ma anche gli altri Enti/soggetti coinvolti (polizia provinciale, ATC, cacciatori, enti parco, carabinieri forestali, NAS, ecc.).

ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PSA

Azione Strategica 1: Ricerca attiva di carcasse di cinghiale e monitoraggio epidemiologico per verificare la distribuzione e l'andamento dell'epidemia di PSA

1.1 Ricerca proattiva di carcasse di cinghiale

La ricerca delle carcasse di cinghiale deve essere intensificata e strutturata al fine di rafforzare le misure di controllo e sorveglianza. Questa attività deve essere svolta con una frequenza almeno settimanale nelle zone di restrizione parte II o nelle zone infette, e quindicinale nelle zone di restrizione parte I. Le aree in cui effettuare la ricerca sono individuate, in base al rischio di introduzione e diffusione della malattia, dai Dipartimenti Veterinari dell'ATS competenti per territorio (DV ATS), con il supporto tecnico-scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia.

Per questa attività, oltre all'impiego di personale volontario, possono essere individuate ditte specializzate, appositamente incaricate dai DV ATS. Le organizzazioni come i gruppi di Protezione Civile e altre Amministrazioni possono collaborare e supportare il monitoraggio e la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale per aumentarne l'efficacia.

In caso di ritrovamento di carcasse nelle quali i successivi approfondimenti diagnostici confermano la presenza del virus della PSA, deve essere attuato un piano mirato di ricerca anche nelle aree confinanti per individuare e rimuovere il maggior numero possibile di eventuali altre carcasse.

Il coordinamento di tutte le attività di sorveglianza attiva e passiva deve essere garantito dai DV ATS.

1.2 Monitoraggio epidemiologico - Gestione delle carcasse degli animali trovati morti in zona di restrizione

Tutti i cinghiali trovati morti o moribondi devono essere testati per la PSA. Le carcasse degli animali morti e moribondi devono essere smaltite come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/09, seguendo le procedure di biosicurezza e le indicazioni fornite dal DV dell'ATS competente per territorio.

I DV ATS devono individuare almeno un centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/09 all'interno dell'area di restrizione. Questo centro deve essere dotato di locali, aree e attrezzature per il campionamento, il deposito e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale. Le carcasse degli animali morti, moribondi e, se necessario, abbattuti devono essere trasportate direttamente a questo centro dalla Polizia Provinciale o tramite una ditta incaricata.

Le carcasse potranno essere trasportate ad impianto di smaltimento solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti diagnostici per PSA eseguiti dall'IZSLER sui campioni prelevati dai DV ATS o sotto il suo controllo.

1.3 Indicatori di efficacia previsti per la sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali:

- Numero di attività di ricerca effettuate rispetto al numero di attività di ricerca programmate: valutazione attraverso report settimanale delle attività di ricerca nelle zone di restrizione.

Allegato A - Piano di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina africana (PSA) in Regione Lombardia

- Numero di campioni raccolti rispetto al numero di campioni previsti: valutato periodicamente tramite il Sistema informatico regionale.

Azione Strategica 2: Depopolamento della specie cinghiale

2.1 Abbattimenti in Zona di restrizione

- Nelle zone di restrizione parte II e nelle aree infette, sono vietate le attività venatorie collettive, l'attività venatoria e l'addestramento dei cani nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite altre forme di caccia nonché l'addestramento e le prove e gare cinofile, con l'utilizzo di non più di tre cani per cacciatore o gruppo di cacciatori, nel rispetto del protocollo di biosicurezza. Le azioni di controllo faunistico devono avvenire con modalità selettive, anche notturne, e devono avvenire con frequenza di almeno 3 (tre) volte a settimana. È consentito l'utilizzo di gabbie di cattura per il successivo abbattimento. Le modalità di controllo faunistico collettive possono essere applicate secondo la normativa nazionale. In ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti, prima di attuare le azioni di controllo faunistico, devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza, soggetto ad approvazione da parte del DV ATS.
- Nella zona di restrizione parte I, l'attività venatoria nei confronti del cinghiale è consentita con modalità selettive, mentre il controllo faunistico della specie è consentito con modalità sia collettive che selettive, anche notturne, e devono avvenire con frequenza di almeno 2 (due) volte a settimana. È consentito l'utilizzo di gabbie di cattura per il successivo abbattimento. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria. In ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti devono preventivamente sviluppare un piano di gestione della biosicurezza, soggetto ad approvazione da parte del DV ATS, necessario anche qualora sia attuato il prelievo venatorio della specie.

L'attività venatoria e di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/92 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza e da personale specificatamente formato dal DV ATS.

Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia Provinciale e attuate dalla medesima, che si può avvalere degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della Legge Regionale 26/93 nonché di personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dai DV ATS. Per le azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale, le Polizie provinciali, fatte salve le necessarie considerazioni circa le migliori modalità da attuare per garantire l'incolumità di operatori e fruitori del territorio, possono utilizzare anche il metodo alla "cerca" con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire che l'operatore possa intervenire da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. Tale metodologia, potrà essere più opportunamente utilizzata direttamente dalle Polizie Provinciali, dalle ditte incaricate e dagli operatori ex art. 41 legge regionale 26/1993 posti sotto il diretto coordinamento delle Polizie.

Allegato A - Piano di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina africana (PSA) in Regione Lombardia

Qualora necessario ad aumentare l'efficienza ed efficacia di tale azione, il Gruppo Operativo Territoriale (GOT) può coordinare direttamente, indipendentemente dalla classificazione faunistica territoriale, tali attività avvalendosi delle specifiche professionalità presenti nel gruppo.

2.3 Disposizioni per manifestazioni cinofile

Nel territorio regionale, anche al di fuori delle aree di restrizione per PSA, gli organizzatori di manifestazioni cinofile, fatto salvo quanto già previsto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2003 e s.m.i., adotteranno per i partecipanti opportune misure di biosicurezza, analoghe a quelle specificate nell'allegato 4 della medesima Ordinanza, indipendentemente dalla provenienza dei partecipanti, al fine di prevenire l'eventuale diffusione della malattia.

2.4 Destino delle carcasse animali abbattuti in Zona di restrizione

È vietato movimentare al di fuori delle zone di restrizione la carne, i prodotti a base di carne, i trofei e altri prodotti ottenuti dai cinghiali abbattuti.

- In zona di restrizione parte II e in area infetta i capi di cinghiale abbattuti non possono essere destinati all'autoconsumo. In deroga al divieto di movimentazione al di fuori dei territori di restrizione parte II, la movimentazione di carni di cinghiali abbattuti, in attività di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, può avvenire verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Reg. UE 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Reg. UE 2023/594 e s.m.e i.. A tal fine, i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un centro di raccolta/di sosta della selvaggina autorizzati, campionati dal DV ATS per la ricerca della PSA, ed essere movimentati solo a seguito di esito favorevole degli esami diagnostici eseguiti da IZSLER, verso un Centro di Lavorazione carni di selvaggina (CLS) ubicato comunque nella medesima zona di restrizione. Dal CLS, fatto salvo l'esito favorevole delle visite ispettive ufficiali, le carcasse possono essere inviate verso uno stabilimento di trasformazione, ubicato anche al di fuori della zona di restrizione parte II o area infetta. I sottoprodotti di tali carcasse dovranno essere smaltiti come materiale di categoria II ai sensi del Regolamento CE 1069/2009.
- In zona di restrizione parte I, i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA. I sottoprodotti di tali animali devono essere gestiti secondo quanto previsto dalle specifiche Ordinanze nazionali e regionali.
In deroga, la movimentazione di carni di cinghiale abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano può avvenire, verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Reg. UE 2023/594 e s.m.e i.. Per questo fine, i cinghiali abbattuti possono essere stoccati presso un centro di raccolta/di sosta della selvaggina autorizzati nei piani di cui all'Allegato 1 all'interno delle zone di restrizione parte I, campionati, da parte del DV ATS per la ricerca della PSA e essere movimentati a seguito di esito favorevole degli esami diagnostici eseguiti da IZSLER, verso un Centro di Lavorazione carni di selvaggina (CLS) sito in zona di restrizione parte II o zona di restrizione parte I;

Allegato A - Piano di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina africana (PSA) in Regione Lombardia

In caso di impossibilità di invio delle carcasse di cinghiali abbattuti in zona di restrizione parte II verso la commercializzazione, tali carcasse devono essere distrutte.

2.5 Indicatori di efficacia per la gestione della popolazione di cinghiali

La U.O. Veterinaria, con il supporto tecnico scientifico di IZSLER/OEVR, monitora l'andamento delle attività di abbattimento attraverso una specifica sezione sviluppata nell'applicativo informatico regionale (SIVI), anche per attuare eventuali soluzioni correttive.

Azione Strategica 3: Riduzione del rischio di introduzione della PSA negli allevamenti suini: biosicurezza e sorveglianza sanitaria continua

3.1 Chiusura di allevamenti a rischio, sorveglianza e verifiche sulle misure di biosicurezza in zona di restrizione parte II e area infetta

Il DV dell'ATS, programma la macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e dispone il divieto di ripopolamento in zona di restrizione parte I, parte II e in area infetta.

Il DV dell'ATS, fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n.5/2023 e s.m.e i., in via prioritaria, programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno degli allevamenti, ubicati in zona di restrizione parte II e in area infetta, indipendentemente dalla tipologia di animali detenuti (suini, cinghiali o loro meticci) destinati alla produzione di alimenti, e dispone e verifica il divieto di riproduzione e di ripopolamento. Qualora non sia possibile attuare tale misura, in applicazione a quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del Regolamento (UE) 2016/429, il DV dell'ATS competente per territorio può disporre l'abbattimento, anche tramite macellazione in un impianto sito in zona di restrizione, dei suini allevati e successiva distruzione delle carcasse.

Valutata la situazione epidemiologica, l'U.O. Veterinaria di Regione Lombardia può consentire il proseguimento e/o la ripresa dell'attività degli allevamenti commerciali, informando preventivamente il Ministero della salute e il Commissario straordinario alla PSA, previa verifica dell'adozione di misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s. m. e i. e dei livelli di biosicurezza di cui al Decreto ministeriale 28 giugno 2022 attraverso la compilazione e registrazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it.

Il DV dell'ATS, nel caso in cui siano presenti all'interno di stabilimenti (es.residenze private) fino ad un massimo di 2 suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot.n.12438 del 18 maggio 2022.

Il DV dell'ATS esegue il campionamento per i successivi approfondimenti diagnostici da parte dell'IZSLER, di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall'art.9, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2020/689.

In zona di restrizione parte I, parte II e area infetta è sospesa la possibilità di aprire nuovi allevamenti di suini (sia "DPA" che "non DPA").

3.2 Misure per l'incremento delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini

Data l'elevata diffusività e difficoltà di eradicazione della PSA, è necessario sensibilizzare gli OSA rispetto alla opportunità di rafforzare le misure di biosicurezza negli allevamenti suini al fine di

Allegato A - Piano di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina africana (PSA) in Regione Lombardia

renderle aderenti a quanto previsto dall'allegato III del Reg. (UE) 2023/594, in primo luogo negli allevanti considerati più a rischio di introduzione della malattia. Tali interventi, qualora possibile, possono essere sostenuti economicamente anche da misure specifiche del PSR, o da misure specificatamente adottate dalle competenti Direzioni Generali di Regione Lombardia.

3.3 Indicatori di efficacia per la verifica della riduzione del rischio di introduzione della PSA negli allevamenti suini

La U.O. Veterinaria, con il supporto di IZSLER/OEVR, monitora il numero dei suini testati (sorveglianza passiva) e le verifiche sulla biosicurezza attraverso una specifica sezione sviluppata nell'applicativo informatico regionale (SIVI) per attuare eventuali soluzioni correttive.

Azione Strategica 4: Allevamento, macellazione e trasformazione canalizzate

4.1 Attività di allevamento suino in zone di restrizione

L'attività di allevamento di suini, nelle zone soggette a restrizione sono assoggettate a quanto previsto al precedente punto 3.

4.2 Predisposizione di impianti di macellazione designati

La macellazione di suini provenienti da ZR II e area infetta è possibile esclusivamente in impianti che garantiscano quanto previsto dal Reg. CE 2023/594, ovvero in impianti cd designati. È fondamentale quindi sensibilizzare gli OSA rispetto a questa necessità e al contempo disporre di procedure uniformi e snelle che consentano alle AC la verifica dei requisiti per il successivo atto di designazione.

Azione Strategica 5: Installazione di barriere fisiche che delimitino una zona di biocontenimento e definizione densità cinghiali

5.1 Posizionamento Barriere di biocontenimento della PSA

Al fine di fermare l'onda epidemica e di prevenire la diffusione del virus nei territori indenni, il team EUVET della Commissione Europea (Nota MdS 0004543-22/02/2022-DGSAF-MDS-P) ha raccomandato la realizzazione di aree di biocontenimento, nelle quali rimuovere i cinghiali presenti, tramite l'ausilio di specifiche attività di controllo, anche attraverso l'utilizzo di gabbie, al fine di evitare che il virus possa incontrare soggetti potenzialmente sensibili alla malattia.

In base all'analisi territoriale con il supporto tecnico scientifico dell'OEVR, la Regione individua eventuali barriere artificiali e/o naturali che possano essere considerate parte del perimetro di delimitazioni di tali aree e verifica la presenza di eventuali aperture, varchi che debbano essere chiusi/gestiti al fine di garantire una soluzione di continuità della barriera che possa diminuire il più possibile il passaggio dei cinghiali.

5.2 Stime di densità cinghiali

***Allegato A - Piano di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina africana (PSA)
in Regione Lombardia***

Al fine di una corretta valutazione epidemiologica è necessario disporre di dati relativi alla densità della popolazione di cinghiali e il relativo utilizzo del suolo nelle aree sottoposte a restrizione e nelle aree di possibile espansione della malattia. Tali dati devono essere richiesti agli enti gestori della fauna selvatica e possono essere integrati con sistemi di monitoraggio indipendenti, come l'applicazione del modello il Random Encounter Model (REM), modello che è stato sviluppato e testato in diverse specie, tra cui il cinghiale, e raccomandato da EFSA.

ZONE LIBERE DA MALATTIA

Azione Strategica 6: Sorveglianza e gestione delle popolazioni di cinghiali

6.1 Sorveglianza passiva nei cinghiali selvatici

L'obiettivo della sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali selvatici è quella di rilevare tempestivamente l'infezione (early detection) nei territori liberi dalla malattia. Questa sorveglianza passiva su tutto il territorio regionale si basa essenzialmente sulla puntuale segnalazione, per il successivo controllo diagnostico, di tutti i cinghiali rinvenuti morti, inclusi quelli deceduti a causa di incidenti stradali, e di tutti i casi sospetti (ad esempio, aumentata mortalità, sintomi riconducibili alla peste suina). Le attività di sorveglianza passiva della fauna selvatica, compresa la specie cinghiale, vengono attuate in Regione Lombardia in base alla Delibera N° XI/1389 del 18/03/2019 "Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale - (di concerto con l'Assessore Rolfi)", che stabilisce le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti in tale attività di sorveglianza secondo le previsioni del quanto previsto Decreto n. 13852 del 18/10/2021 - "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica". I reparti specializzati delle Forze Armate e i gruppi di Protezione Civile possono fornire assistenza e supporto all'attuazione delle attività di monitoraggio e ricerca attiva delle carcasse di cinghiali per aumentarne l'efficacia.

6.2 Gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cinghiali

Regione Lombardia, con Legge regionale n. 19/17 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti", prevede diverse modalità per gestire le popolazioni di cinghiali al fine di raggiungere densità obiettivo nei vari territori regionali. Le modalità di gestione includono l'attività di caccia, regolamentata dalle norme vigenti, e l'attività di controllo, disciplinata dalla legge 157/92 e dalla l.r. 26/93, oltre alla possibilità di utilizzare entrambe le attività contemporaneamente.

La fase di attuazione della l.r. 19/17 è stata accompagnata dall'approvazione di diversi provvedimenti della Giunta regionale, tra cui:

- DGR 11.06.2018, n. XI/200 "Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale – Art. 4, comma 3 della l.r. n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti".
- DGR 28.06.2018, n. XI/273 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti".
- DGR 17.12.2018, n. XI/1019 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e s.m.i.
- DGR 09/12/2019, n. XI/2601 "Disposizioni per il recupero degli ungulati feriti in regione Lombardia - attuazione dell'art. 7 della l.r. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti".

Inoltre, in conformità con il decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022, le Regioni devono dotarsi dei PRIU (Piani regionali di interventi urgenti) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA (Peste Suina Africana) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale. La Regione Lombardia ha adottato il proprio PRIU con DGR 30/06/2022, n. 6587, che definisce le attività di gestione della

Allegato A - Piano di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina africana (PSA) in Regione Lombardia

popolazione di cinghiali relativamente ai rischi di introduzione e diffusione della PSA per il triennio 2022/2025.

Nelle aree non soggette a restrizione, le Polizie provinciali, fatte salve le necessarie considerazioni circa le migliori modalità da attuare per garantire l'incolumità di operatori e fruitori del territorio, possono utilizzare anche il metodo alla "cerca" con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire che l'operatore possa intervenire da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. Tale metodologia, potrà essere più opportunamente utilizzata direttamente dalle Polizie Provinciali, dalle ditte incaricate e dagli operatori ex art. 41 legge regionale 26/1993 posti sotto il diretto coordinamento delle Polizie.

6.3 Indicatori di efficacia previsti per la gestione delle popolazioni di cinghiali e per la sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali:

- N° campioni raccolti/N° campioni previsti: valutazione periodica attraverso sistema informatico regionale.
- N° cinghiali abbattuti/N° cinghiali abbattuti nell'anno precedente: valutazione periodica attraverso sistema informatico regionale.

Azione Strategica 7: Sorveglianza e biosicurezza negli allevamenti suini

7.1 Sorveglianza passiva negli allevamenti suini

La sorveglianza passiva negli allevamenti suinicoli è un aspetto cruciale per identificare precocemente la presenza della PSA. Questa sorveglianza deve essere strutturata in base al rischio e deve garantire un campionamento costante nel tempo. Le attività di sorveglianza sono regolate dal Piano nazionale "Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza ed eradicazione" e sono conformi al Regolamento (UE) 2016/429 e ai Regolamenti delegati (UE) 2020/687 e 2020/689.

Deve essere prestata particolare attenzione ad aumenti anomali della mortalità in tutte le categorie di allevamento e alla comparsa di sintomi clinici correlati alle pesti suine. Oltre al campionamento sistematico degli animali morti spontaneamente nelle aziende considerate più a rischio, è previsto il prelievo di campioni per esami diagnostici per la PSA da tutti i suini morti nelle aziende fino a 50 capi e negli allevamenti semibradi.

7.2 Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini

I DV ATS devono garantire la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini in base ad una analisi del rischio e secondo una programmazione regionale annuale, in virtù anche del contesto zootecnico locale e situazione epidemiologica. Eventuali interventi, tesi al miglioramento dello standard di biosicurezza, qualora possibile, possono essere sostenuti economicamente anche da misure specifiche del PSR, o da misure specificatamente adottate dalle competenti Direzioni Generali di Regione Lombardia.

7.3 Indicatori di efficacia previsti per la sorveglianza passiva nei suini domestici:

- Numero di verifiche di biosicurezza programmate rispetto al numero effettivamente eseguito: valutazione periodica tramite il sistema informatico regionale.
- Numero di aziende non conformi ai requisiti di biosicurezza rafforzata rispetto al totale delle aziende con non conformità.

*Allegato A - Piano di gestione, controllo ed eradicazione della peste suina africana (PSA)
in Regione Lombardia*

TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Azione Strategica 8: Formazione e esercitazioni

8.1 Attività formative in tema di sorveglianza passiva e biosicurezza suina

È fondamentale pianificare e attuare corsi di formazione e informazione per divulgare le linee strategiche di intervento riguardanti la sorveglianza passiva e la biosicurezza suina. Questi corsi devono essere mirati a diversi stakeholder coinvolti nella gestione della Peste Suina Africana (PSA), come veterinari ufficiali e liberi professionisti, allevatori, cacciatori e forze dell'ordine. La condivisione della strategia globale permette una maggiore consapevolezza di tutti i settori coinvolti, migliorando il livello di attuazione delle misure di biosicurezza sia per la gestione della specie cinghiale che per i suini allevati.

8.2 Indicatori di efficacia per eventi formativi e esercitazioni pratiche legate all'emergenza PSA

- Numero di eventi formativi effettuati rispetto al numero programmato